

Esente da imposte di registro e di bollo ai sensi dell'articolo 82, commi 2-5, del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del terzo settore).

Repertorio N.71338

Raccolta N.22894

VERBALE DEL CONSIGLIO GENERALE

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventuno, il giorno ventuno del mese di gennaio alle ore diciotto

21 gennaio 2021

In Lecco, in uno studio posto in Via Fratelli Cairoli n. 60. Dinanzi a me Dottor Ottaviano Anselmo Nuzzo, Notaio in Colico (LC), iscritto nel Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Como e Lecco,

è presente la signora:

- **PETECH DIANA** nata a Lecco (LC) il 29 giugno 1954, residente a Valmadrera (LC), in Frazione Parè n. 77, Codice Fiscale: PTC DNI 54H69 E507X, cittadina italiana, come appresso domiciliata per la carica, la quale dichiara di intervenire nella sua qualità di Presidente del Consiglio Generale della "**Fondazione Avalokita**", con sede in Castelli (TE), Frazione Villa Rossi, Codice Fiscale 92038040678, costituita in data 28 ottobre 2008, giusta atto del Notaio Mariateresa Antonucci, Notaio in Roma, Repertorio N. 226250/6205, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche, istituito presso la Prefettura di Teramo al numero d'ordine 11 (undici) a seguito di provvedimento di riconoscimento della personalità giuridica del Tribunale di Teramo in data 3 giugno 2009, al numero 4274/Area IV, ente di nazionalità italiana.

La Costituita, della cui identità personale, qualifica e poteri io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone il verbale, alla riunione del Consiglio Generale della suddetta Fondazione convocata oggi, a quest'ora e in questo luogo, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, in seduta straordinaria, sull'Ordine del Giorno di cui appresso.

Al che aderendo, io Notaio dò atto di quanto segue.

Assume la Presidenza della riunione del Consiglio Generale, a norma di legge e di Statuto e su designazione unanime degli intervenuti, la richiedente signora PETECH DIANA, nella sua veste di Presidente, la quale constata e fa constatare:

- che il presente Consiglio Generale è stato regolarmente convocato nel rispetto di quanto disposto dall'Articolo 16 (sedici) del vigente Statuto, in prima convocazione per il giorno 20 gennaio 2021 ore 21.00 ed in seconda convocazione in questo giorno e luogo e per le ore 18.00, in entrambi i casi in modalità telematica al seguente link Zoom: <https://zoom.us/j/98078543232?pwd=Unk4NjcwcTEzaEoweVR5bWhYcFZldz09>, oppure con ID98078543232 e password 111026;

REG. A LECCO

IL 27/01/2021

al N° 967

Serie 1T

con € Esente

- che in prima convocazione l'assemblea è andata deserta;
- che, oltre a lei stessa, devono intendersi quivi presenti personalmente, in quanto video-collegati attraverso il Link Zoom:

<https://zoom.us/j/98078543232?pwd=Unk4NjcwcTEzaEoweVR5bWhYcFZldz09>, ovvero con l'inserimento del Codice ID98078543232 e della password 111026 (passcode), numero 24 (ventiquattro) su un totale di 28 (ventotto) membri, il tutto così come risulta dal foglio presenze che quivi si allega sotto la lettera "A".

Il Presidente dichiara la presente adunanza validamente costituita ai sensi di legge e di statuto ed atta a deliberare sugli argomenti posti all'Ordine del giorno di cui appresso.

Gli intervenuti confermano a me Notaio l'incarico di verbalizzante.

ORDINE DEL GIORNO

1) Delibera di adozione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo in quanto necessarie per l'iscrizione della Fondazione al Registro Unico del Terzo Settore.

2) Delibera di adozione delle modifiche statutarie aggiuntive proposte dal Consiglio Direttivo per l'adeguamento delle caratteristiche dell'organo dei Partecipanti Sostenitori, in modo che possa accogliere i partecipanti alle attività che la Fondazione promuove al Centro Avalokita, come richiesto dalla normativa relativa alle Case per Ferie.

3) Delibera delle modifiche statutarie aggiuntive proposte dal Consiglio Direttivo per permettere alla Fondazione di effettuare donazioni a favore di enti con analoghe finalità.

Gli intervenuti dichiarano di essere stati tempestivamente e sufficientemente informati sugli argomenti posti all'Ordine del Giorno, ed inoltre di non opporre alcunché alla trattazione degli argomenti stessi.

Passando a trattare gli argomenti posti in discussione all'Ordine del Giorno, il Presidente espone agli intervenuti la necessità di apportare al vigente Statuto una serie di modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 117/2017, che ha raccolto in un unico testo legislativo, chiamato Codice del Terzo Settore (CST), la normativa dedicata agli enti che esercitano in via esclusiva o principale attività di interesse generale senza scopo di lucro, al fine di adeguare lo Statuto della Fondazione a dette nuove disposizioni, così da poter procedere all'iscrizione del nuovo Statuto, nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, appena quest'ultimo verrà istituito ed attivato.

Il Presidente, in particolare, a tal riguardo, pone l'accento sulla modifica relativa all'obbligo di introduzione della sigla ETS (Ente del Terzo Settore) nello

statuto, ma che l'obbligatorietà del suo utilizzo, discenderà dall'iscrizione nel predetto Registro (RUNTS); pertanto l'integrazione nella denominazione della Fondazione, se pur già prevista ed inserita nello Statuto di cui meglio infra, avrà efficacia automaticamente all'iscrizione nel predetto Registro.

Vengono pertanto proposte, oltre alla modifica della denominazione con l'aggiunta dell'acronimo "ETS" (Ente del Terzo Settore) od il corrispondente acronimo rispetto alla Sezione di iscrizione, l'indicazione, nell'ambito delle finalità da perseguire, dei settori di intervento di interesse generale riconducibili alle attività elencate dal precitato D.Lgs. n. 117/2017, ulteriormente specificate nelle voci di dettaglio, la riformulazione delle caratteristiche del patrimonio e delle risorse economiche della Fondazione, la sostituzione Revisore e/o del Collegio dei Revisori con l'Organo di Revisione e di Controllo che potrà essere anche monocratico e l'inserimento di una norma transitoria di attuazione che sospenda le sole clausole che presuppongono l'iscrizione al RUNTS.

Il Presidente a questo punto passando a trattare gli altri argomenti posti all'Ordine del Giorno, sottolinea come si è colta l'occasione dell'adeguamento dello Statuto a seguito della riforma del Terzo Settore, per apportare allo stesso documento ulteriori e più specifiche modifiche, così come proposte dal Consiglio Direttivo, relative:

-- all'adeguamento dell'Organo dei Partecipanti Sostenitori in modo che possa accogliere i partecipanti alle attività che la Fondazione promuove, come richiesto dalla normativa relativa alle Case per Ferie;

-- alle modalità di donazioni a Enti con analoghe finalità; rendendosi così necessaria di conseguenza la modifica degli articoli 7 (sette), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici), 17 (diciassette) e 18 (diciotto).

Il Presidente evidenzia altresì, ritenendole modifiche di particolare rilevanza, anche se sopra non espressamente specificate, l'indicazione del numero civico nell'indirizzo della sede legale della Fondazione, come indicato all'articolo 2 dello Statuto, la possibilità di convocare l'Assemblea annuale in modalità telematica, stante il perdurare della pandemia da COVID-19, nonché stabilire in 8 (otto) i giorni di preavviso previsti, in caso di urgenza, per la convocazione del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti, dell'Assemblea di Partecipazione e del Consiglio Direttivo.

A questo punto il Presidente, precisato e puntualizzato quanto sopra, e richiamata espressamente la delibera del Consiglio Direttivo del 28 novembre 2020 con la quale venivano proposte a questo Consiglio, le modifiche

statutarie sopra più dettagliatamente specificate sia con riguardo all'adeguamento dello Statuto alla riforma del Terzo Settore, sia con riferimento a tutte le altre modifiche statutarie proposte, consegna a me Notaio lo Statuto sociale, nella sua nuova ed integrale versione, che si allega al presente atto sotto la lettera "B" e del quale io Notaio ho dato lettura delle sole parti modificate per adeguarlo alle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore, come da D.Lgs. n. 117/2017, oltre a quelle relative alle modifiche apportate agli articoli 7 (sette), 9 (nove), 10 (dieci), 11 (undici), 14 (quattordici), 15 (quindici), 16 (sedici), 17 (diciassette) e 18 (diciotto), omissane la lettura del resto per espressa dispensa avutane dalla Comparsante, con il concorde ed unanime consenso di tutti i partecipanti video-collegati.

Il Presidente, constata l'identità degli intervenuti a mezzo del collegamento video-conferenza attraverso il canale Zoom al

seguente
<https://zoom.us/j/98078543232?pwd=Unk4NjcwcTEzaEoweVR5bWhYcFZldz09>, ovvero con l'inserimento del Codice ID98078543232 e della password 111026 (passcode), ai quali è consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi ed all'Ordine del Giorno, nonché lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e la votazione simultanea relativamente agli stessi, invita i partecipanti a deliberare, precisando che i soci Fondatori signori PETECH DIANA, CARBONI STEFANO e DI FONZO MARIA LETIZIA (le cui generalità sono rilevabili dal foglio presenze quivi allegato), che fanno parte dell'Assemblea degli Aderenti, pur avendo diritto a partecipare alla Riunione del Consiglio Generale, non hanno diritto di voto, così come stabilito dall'articolo 14 del vigente Statuto sociale.

L'Assemblea a questo punto, udita la relazione che precede, con il voto favorevole di tutti gli aventi diritto,

D E L I B E R A

-- **di specificare** l'indirizzo completo della Fondazione nel Comune di Castelli (TE), Frazione Villa Rossi n. 32, con conseguente modifica dell'articolo 2 del vigente Statuto sociale;

-- **di modificare espressamente gli articoli 1), 3), 4), 5), 6), 12), 13), 14), 16), 17), 18), 22), 23), 25), 26), 27) e 28)**, a seguito delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legislativo n. 117/2017, Codice del Terzo Settore (CST);

-- **di modificare espressamente gli articoli 7), 9), 10), 11), 14), 15), 16, 17) e 18)**, inerenti le materie sopra più dettagliatamente specificate;

-- **di adottare integralmente il nuovo testo di Statuto** sociale composto di numero 28 (ventotto) articoli, già quivi

allegato, recante le modifiche sopra più dettagliatamente indicate e redatto conformemente alla normativa sopra richiamata (D.Lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo Settore), così da poter procedere all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, appena verrà istituito ed attivato;

-- **di autorizzare** inoltre espressamente, in forza del presente atto e senz'uopo di ulteriori titoli o concorsi, ogni persona, ente od ufficio, compresi i Catasti, le Conservatorie ed i Pubblici Registri Automobilistici competenti, che restano pertanto esonerati da ogni responsabilità al riguardo, a trasferire, intestare e volturare a favore della "Fondazione Avalokita ETS - Ente del Terzo Settore", con sede in Castelli (TE), Frazione Villa Rossi n. 32, ogni atto, documento, licenza, concessione, nulla-osta, deposito, anche cauzionale, od altro titolo, polizza, conto attivo o passivo, partita o repertorio, bene immobile o mobile, registrato o non, che fosse attualmente intestato alla "Fondazione Avalokita" con sede in Castelli (TE), Frazione Villa Rossi;

-- **di delegare** il Presidente del Consiglio Generale, signora PETECH DIANA, affinché, qualora alla data della operatività del RUNTS non fosse ancora intervenuta l'approvazione delle modifiche statutarie da parte delle competenti Autorità, lo stesso possa chiedere al Notaio verbalizzante, od anche ad altro Notaio diverso da quello rogante, di procedere ai controlli di cui all'articolo 22 del CTS ed al successivo deposito al RUNTS.

I membri del Consiglio Generale video-collegati delegano il Presidente, signora PETECH DIANA, per l'attuazione ed esecuzione di tutto quanto dinanzi deliberato con i più ampi poteri all'uopo occorrenti, senza eccezione alcuna, nessuno escluso od eccettuato, compresa la facoltà di apportare all'allegato statuto tutte le modifiche ed integrazioni, di carattere marginale ed esecutivo, ma non sostanziali, che fossero eventualmente richieste in sede di adempimenti.

La comparente, con il consenso unanime degli intervenuti mediante video-collegamento, espressamente dispensa me Notaio dalla lettura dell'allegato "A" che dichiara di ben conoscere.

Indi, null'altro essendovi da deliberare e nessun altro avendo chiesto la parola, il Presidente dichiara sciolta la riunione alle ore diciotto e quarantacinque minuti.

ed espressamente fa richiesta di applicazione, per il presente atto, delle agevolazioni fiscali di cui al Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

Eventuali spese relative al presente atto, annesse e conseguenziali, sono a carico della Fondazione.

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, di cui ho dato lettura alla comparente, la quale dichiara di

approvarlo, in quanto conforme alla sua volontà.

Lo stesso consta di 6 (sei) fogli scritti da mia fiduciaria sotto la mia direzione mediante mezzo elettronico e per poca parte manoscritto da me Notaio per 5 (cinque) pagine intere e fin qui della sesta.

F.to: DIANA PETECH, OTTAVIANO ANSELMO NUZZO

Allegato "A"

all'atto Rep. N. 71338/22894

FOGLIO PRESENZE DELLA RIUNIONE

DEL CONSIGLIO GENERALE

DEL GIORNO 21 GENNAIO 2021

della "Fondazione Avalokita"

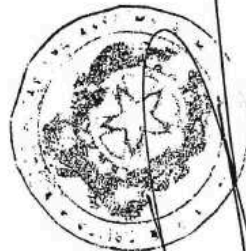
con sede in Castelli (TE), Frazione Villa Rossi

Codice Fiscale 92038040678

iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche, istituito
presso la Prefettura di Teramo,
ente di nazionalità italiana

FOGLIO PRESENZE

- | | |
|---|---------|
| 1. PETECH DIANA nata a Lecco (LC) il 29 giugno 1954; | |
| presente | assente |
| X | |
| 2. MIANO IRENE nata a Castoreale (ME) il 20 ottobre 1954 | |
| presente | assente |
| X | |
| 3. GAMBARDELLA GIUSEPPE nato a Genova (GE) il 14 agosto 1937; | |
| presente | assente |
| X | |
| 4. POCHETTINO MIRIAM CRISTINA ANTONELLA nata a Milano (MI) | |
| il 16 giugno 1948; | |
| presente | assente |
| X | |
| 5. LOMBARDI SILVIA CAROLINA nata a Milano (MI) il 9 maggio | |
| 1961; | |
| presente | assente |
| X | |
| 6. FAGGIANI TIZIANA LAUREZIA nata a Roma (RM) il 30 luglio | |
| 1951; | |
| presente | assente |
| X | |
| 7. DE LEONIBUS ANNA nata a Bari (BA) il 23 giugno 1949; | |
| presente | assente |
| X | |
| 8. ZUCCO FILOMENA nata a Locri (RC) il 30 gennaio 1954; | |
| presente | assente |
| X | |
| 9. CARBONI STEFANO nato a Roma (RM) il 9 maggio 1960; | |
| presente | assente |
| X | |
| 10. SAVARDI ANDREINO nato a Darfo Boario Terme (BS) il 16 | |
| maggio 1963; | |
| presente | assente |
| X | |
| 11. ROSSI ANNA nata a Roma (RM) il 21 agosto 1959; | |
| presente | assente |
| X | |



Giannetech

12. GERMANI FRANCESCA nata ad Avezzano (AQ) il 20 giugno 1959;	
presente	assente
X	
13. LEONELLI EMANUELA nata a Chiavari (GE) il 5 novembre 1950;	
presente	assente
X	
14. SPIRANDELLI MARCO nato a Genova (GE) il 20 dicembre 1957;	
presente	assente
X	
15. SICUTERI LAURA nata a Firenze (FI) il 20 giugno 1954;	
presente	assente
X	
16. CHIAPPONI GEMMA nata a Genova (GE) il 9 febbraio 1955;	
presente	assente
X	
17. DAVID ALESSANDRA nata a Palmanova (UD) il 28 dicembre 1967;	
presente	assente
X	
18. IELASI WANDA nata a Brescia (BS) il 6 ottobre 1967;	
presente	assente
X	
19. TOBIASSON HANS BORJE nato a Tingsryd (Svezia) il giorno 11 settembre 1952;	
presente	assente
X	
20. FORTIN MONICA nata a Buenos Aires (Argentina) il 20 settembre 1958;	
presente	assente
	X
21. BALESTRI RITA nata a Tarquinia (VT) il 1° ottobre 1956;	
presente	assente
X	
22. POLIMENI SANTINA nata a Roma (RM) il 23 settembre 1948;	
presente	assente
X	
23. DI FONZO MARIA LETIZIA nata a Roma (RM) il 22 giugno 1960;	
presente	assente
X	
24. BRASI FRANCESCA nata a Roma (RM) il 30 marzo 1949;	
presente	assente
X	
25. DE TOGNI MARGHERITA nata a Rovigo (RO) il 30 aprile 1966;	
presente	assente

X

26. RIEDL HELGA ELISABETH (da nubile KRATZ) nata a Koln
(Germania) il 16 marzo 1941;

presente

assente

X

27. RIEDL KARL FRIEDRICH nato a Dassnitz (Germania) il 13
dicembre 1942;

presente

assente

X

28. MUSOLA MARIA LUISA nata a San Martino Buon Albergo (VR)
il 12 giugno 1942.

presente

assente

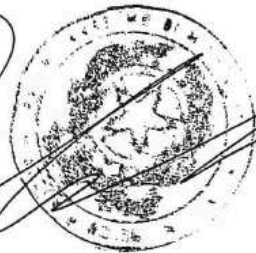
X

PETECH DIANA

Il Presidente

Diana Petech

[Signature]



Allegato "B"

all'atto Rep. N. 71338/22896

----- **FONDAZIONE AVALOKITA ETS** -----

----- **Fondazione di Partecipazione** -----

----- **Articolo 1** -----

----- **Denominazione della Fondazione** -----

È costituito, ai sensi del D.Lgs. 117/17 e s.m.i. l'Ente del Terzo Settore denominato "**Fondazione Avalokita ETS - Ente del Terzo Settore**", d'ora in avanti definita "Fondazione". L'Ente assume la forma giuridica di Fondazione in continuità con la Fondazione Avalokita, costituita in data 28.10.2008 giusto atto del notaio Mariateresa Antonucci, rep. N. 226250 Raccolta n. 6205, che ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica dalla Prefettura di Teramo in data 3.6.2009, Prot. n. 4274 Area IV. A seguito della riforma del Terzo settore lo Statuto della Fondazione è modificato nel presente, facendo acquisire alla stessa la veste di ente del Terzo settore. -----

La qualificazione di ETS costituisce peculiare segno distintivo, che dovrà essere utilizzata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Pertanto all'atto dell'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore la Fondazione aggiungerà alla propria denominazione anche l'utilizzo dell'acronimo ETS. -----

L'ente è costituito sullo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione ai sensi del D.P.R. 361/2000 e delle norme del Libro I, Titolo II, Capo II del Codice Civile. -----

La Fondazione non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità istituzionali o a incremento del patrimonio. In conformità alla normativa vigente, non potrà essere effettuata in nessun caso la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto. -----

----- **Articolo 2** -----

----- **Sede legale, delegazioni e uffici** -----

La Fondazione ha sede in Castelli (TE), frazione Villa Rossi 32. Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero onde svolgere in via accessoria e strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo e incremento della necessaria rete di relazioni nazionali e internazionali di supporto alla Fondazione stessa. -----

----- **Articolo 3** -----

----- **Scopi e attività istituzionali della Fondazione** -----

La Fondazione, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, nell'ambito delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5, lettere: -----

a) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; -----

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 presente articolo; -----

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; -----

La Fondazione, nello specifico, persegue esclusivamente finalità di ricerca etica e finalità di carattere sociale, civile e culturale. In particolare, ha come scopo lo studio e la sperimentazione della visione dell'uomo e della società espressa dal maestro buddhista zen vietnamita Thich Nhat Hanh attraverso i suoi insegnamenti, con l'intento di testimoniare nella società la concreta possibilità di vivere in sintonia con le seguenti aspirazioni: -----

- vivere profondamente ogni momento della propria vita quotidiana, nella consapevolezza che la vita è disponibile solo nel momento presente e che è possibile vivere felicemente qui ed ora; -----

- entrare in contatto con gli elementi vitali e benefici che esistono dentro e intorno a sé, nutrendo così in se stessi emozioni salutari, come gioia, pace, amore e comprensione e facilitando il lavoro di trasformazione e guarigione della propria coscienza; -----

- prendersi cura delle proprie emozioni non salutari (come rabbia, ansia, paura e disperazione), riconoscendone le cause che giacciono nel profondo della coscienza e trovando modi per trasformare la sofferenza in compassione, pace e gioia; -----

- ascoltare in profondità, comunicare con chiarezza, amorevolezza e comprensione, aprire la propria visione delle cose a quella degli altri e esprimersi in modo veritiero e costruttivo; -----

- non forzare con alcun mezzo le proprie idee e opinioni

sugli altri, neppure sui propri figli, rispettandone così il diritto di essere diversi e di scegliere in cosa credere e come decidere; -----

- coltivare la nonviolenza, la comprensione e la compassione in tutte le relazioni della vita quotidiana, e promuovere così l'educazione alla pace, l'armonia, la mediazione e la riconciliazione nelle famiglie, nelle comunità, nelle nazioni e nel mondo; -----

- vivere con semplicità, praticando il consumo consapevole, la cura per l'ambiente, il rispetto e la compassione anche per animali, piante, minerali, cioè per tutti gli esseri e gli elementi che costituiscono l'intero cosmo. -----

Al fine di perseguire queste finalità, la Fondazione promuove la costituzione di un Centro laico di studio, ricerca e pratica spirituale, ispirandosi in particolare all'esperienza dell'Intersein Zentrum, (Hohenau Germania), guidato dagli insegnanti Helga e Karl Riedl. Nel nascente Centro, aperto a persone provenienti da ogni cammino di vita e credo religioso, vivrà stabilmente una comunità laica che fonderà la propria vita quotidiana sulle aspirazioni su menzionate, facendone il proprio stile di vita individuale e comunitario, per sperimentarle in profondità e testimoniare la possibilità concreta di vivere su questi fondamenti come individui e società. -----

A tale fine nel Centro potranno essere organizzate, a titolo esemplificativo, le seguenti attività: -----

- incontri, seminari e ritiri aperti a tutti coloro che desiderano sperimentare questo stile di vita fondato su comprensione e amore per se stessi, per gli altri e per l'ambiente, come strumento di trasformazione personale e come elemento di sostegno in ambito familiare e professionale; -----

- attività di studio e ricerca volte ad attualizzare la pratica spirituale come strumento di trasformazione individuale e sociale; -----

- attività di formazione e aggiornamento volte a promuovere una cultura di responsabilità nell'educazione, nella salute e nella solidarietà sociale, nella comunicazione, nello sviluppo sostenibile e nell'ecologia; -----

- attività e incontri che contribuiscano alla costruzione e alla diffusione di una cultura di pace, in riferimento, a titolo esemplificativo, ad ambiti come quelli dei diritti umani, degli aiuti umanitari, del dialogo interreligioso e della risoluzione dei conflitti; -----

- attività di studio e di ricerca che promuovano la progettazione e la sperimentazione di supporti tecnologici innovativi finalizzati al sostegno della pratica spirituale; -

- pubblicazione dei risultati di studio e sperimentazione delle metodologie innovative sviluppate nel corso delle diverse attività del Centro stesso. -----

La vita nel Centro e ogni attività che vi si svolgerà avranno fondamento e sostegno nella pratica della consapevolezza, così come viene insegnata da Thich Nhat Hanh, oltre che nello studio e nella pratica degli altri suoi insegnamenti e della meditazione. Il termine "consapevolezza" è da intendersi essenzialmente come capacità di riconoscere e accogliere ciò che esiste o avviene nel presente, in se stessi e intorno a sé. La pratica della consapevolezza è uno strumento universale di benefica trasformazione personale, dal quale hanno tratto ispirazione diverse correnti della moderna psicologia occidentale. Genera calma interiore, migliora la capacità di discernimento e consente di agire al meglio in ogni sfera della vita dell'individuo: affettiva, cognitiva, sociale, lavorativa, ecc.. -----

----- **Articolo 4** -----

----- **Attività accessorie e connesse** -----

La Fondazione può svolgere attività diverse rispetto a quelle sopra indicate a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale di cui sopra, individuate con apposito atto deliberativo del Consiglio Direttivo, e, fino all'entrata in vigore effettiva della riforma del Terzo settore, le attività secondarie e strumentali potranno svolgersi solo se connesse alle attività principali. -----

A titolo meramente esemplificativo, al fine di raggiungere gli scopi prefissati, la Fondazione potrà: -----

- estendere la propria attività in ambiti sociali (scuole, persone diversamente abili, carceri, recupero da tossicodipendenze, ospedali, ASL, DSM, servizi sociali, ecc.), come mezzo di prevenzione del disagio e come sostegno nelle relazioni di aiuto e nei diversi interventi terapeutici; -----
- promuovere il finanziamento o ricevere finanziamenti per l'attività di ricerca etica e spirituale promossa e gestita direttamente ovvero da altri enti, istituzioni, associazioni o altre fondazioni oltre che dal settore privato; -----
- promuovere, finanziare e coordinare studi e ricerche connessi sia direttamente che indirettamente agli scopi della Fondazione; -----
- procedere alla diffusione e alla pubblicazione di articoli, libri, documenti; -----
- organizzare incontri, manifestazioni, convegni, seminari, corsi per la promozione dell'attività di ricerca etica e spirituale e finanziare inoltre manifestazioni realizzate da altri enti; -----
- procedere a raccolte di fondi necessari a sostenere le attività istituzionali tramite l'organizzazione di ogni tipo di manifestazione, anche attraverso l'utilizzo di strumenti radiotelevisivi e telematici; -----

- collaborare e promuovere scambi culturali con enti, associazioni e fondazioni italiane ed estere che perseguano scopi similari nonché con il settore privato; -----
- stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto di immobili, in proprietà o in diritto di superficie, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con enti pubblici o privati, che siano considerate opportune e utili per il raggiungimento degli scopi della Fondazione; -
- amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti; -----
- stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività. -----

La Fondazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore. -----

----- Articolo 5 -----

----- Patrimonio -----

Il Patrimonio della Fondazione è costituito inizialmente dal fondo di dotazione conferito dal Fondatore come indicato nell'atto costitutivo. Successivamente alla costituzione, il patrimonio potrà essere incrementato mediante: -----

- beni mobili e immobili che pervengono a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto; -----
- elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio; -----
- avanzi di gestione derivanti dallo svolgimento delle attività della Fondazione che, con delibera del Consiglio Direttivo, possono essere destinati ad incrementare il patrimonio; -----
- contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici; -----
- da donazioni, eredità e lasciti generali e da eccedenze di bilancio. -----

Il Patrimonio sarà investito nel modo ritenuto più opportuno dal Consiglio Direttivo con l'obbligo di provvedere alla conservazione e al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di una sua trasformazione. -----

La Fondazione, qualora ricorrano le condizioni di legge, può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, o al rimborso di finanziamenti destinati a uno specifico affare, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice Civile. -----

----- **Articolo 6** -----

----- **Fondo di gestione** -----

La Fondazione provvede al diretto raggiungimento dei propri scopi con un fondo di gestione costituito da: -----

- a) le rendite del proprio patrimonio di cui al precedente articolo; -----
- b) i contributi e finanziamenti di privati o società private;
- c) conferimenti ulteriori ed eventuali dei Partecipanti di beni mobili, immobili e di valori mobiliari a titolo di liberalità; -----
- d) contributi dei Partecipanti; -----
- e) le elargizioni di enti e privati; -----
- f) le entrate derivanti da iniziative promosse dalla Fondazione e derivanti dall'eventuale svolgimento di attività diverse da quelle di interesse generale; -----
- g) i proventi da raccolte fondi effettuate anche in forma organizzata e continuativa; -----
- h) contributi e finanziamento dello Stato e/o delle Regioni, delle Provincie, dei Comuni, di enti o istituzioni pubblici, privati o del Terzo settore, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti; ----
- i) i contributi di organismi europei e internazionali; -----
- j) le donazioni, le oblazioni o i lasciti in natura o in denaro e ogni altro eventuale introito non espressamente destinato all'aumento del patrimonio; -----
- k) i rimborsi, i corrispettivi, ricavi o entrate comunque denominate derivanti da attività svolte in convenzione o in accreditamento, e non solo, per l'esercizio delle attività istituzionali; -----
- l) le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali che, con delibera del Consiglio Direttivo, vengono destinati ad un uso diverso dall'incremento del patrimonio; -----
- m) qualsiasi altra entrata derivante da attività diverse; ----
- n) ogni altra entrata finalizzata all'attività istituzionale.

----- **Articolo 7** -----

----- **Membri della Fondazione** -----

Sono membri della Fondazione: -----

- i Fondatori Promotori e i Nuovi Fondatori; -----
- i Partecipanti Aderenti; -----
- i Partecipanti Sostenitori. -----

Possono aderire alla Fondazione esclusivamente le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti espressamente invitati a farne parte dal Presidente della Fondazione, a seguito di delibera di ammissione del Consiglio Generale se trattasi di candidato Nuovo Fondatore, del Consiglio Direttivo se trattasi di Sostenitore, dell'Assemblea degli Aderenti se trattasi di candidato Aderente. -----

I membri della Fondazione hanno diritto di esaminare i libri sociali; a tal fine dovranno presentare richiesta scritta al

Consiglio di Amministrazione con preavviso di almeno quindici giorni; l'esame avverrà presso la sede della Fondazione, in orari d'ufficio, alla presenza costante di almeno un componente dell'organo amministrativo e dell'organo di controllo. Il membro potrà essere richiesto di sottoscrivere un impegno di riservatezza. Il membro che, successivamente all'esame dei libri sociali, diffonda dati tratti da tali libri potrà essere escluso. In ogni caso il membro della Fondazione non potrà trarre copia dei libri sociali, e nel caso di richiesta di visione dei libri riguardanti i verbali del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo potrà essere visionato estratto del verbale richiesto, per ovvi motivi di riservatezza. -----

Art. 7 bis -----

Fondatori Promotori e Nuovi Fondatori -----

Sono "Fondatori Promotori", in considerazione dell'impegno profuso nella fase fondativa, le persone fisiche e gli enti che intervengono nell'atto di fondazione. -----

Possono divenire Nuovi Fondatori, in fase successive a quella costitutiva, le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, proposte dal Presidente al Consiglio Generale e da questo accolte con delibera adottata a maggioranza assoluta, le quali abbiano mostrato negli anni interesse per le attività della Fondazione e disponibilità a collaborare al loro sviluppo e che, se accettano l'invito conseguente alla delibera, dichiarino formalmente di condividerne le finalità e di approvarne e osservarne lo Statuto e i Regolamenti. -----

Il Consiglio Direttivo può determinare, anche annualmente, le eventuali forme e la misura dei contributi, annuali o pluriennali, dovuti dai Fondatori e Nuovi Fondatori. -----

----- Articolo 8 -----

----- Partecipanti Aderenti (o Aderenti) -----

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Aderenti" le persone fisiche, che condividendo le finalità della Fondazione, contribuiscono alla vita della medesima e alla realizzazione dei suoi scopi mediante attività di volontariato ed eventuali contributi in denaro in misura stabilita, anche annualmente, dall'Assemblea degli Aderenti. - La qualifica di Aderente dura per tutto il periodo per il quale l'attività di volontariato viene svolta a favore della Fondazione. -----

----- Articolo 9 -----

----- Partecipanti Sostenitori (o Sostenitori) -----

Possono ottenere la qualifica di "Partecipanti Sostenitori" le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che contribuiscono agli scopi della Fondazione con un significativo contributo che verrà determinato dal Consiglio Direttivo, ovvero con una attività, anche professionale, di particolare rilievo o con l'attribuzione di beni materiali o

immateriali. -----

Partecipano all'Assemblea di Partecipazione e possono contribuire con idee e proposte alla programmazione delle attività della Fondazione e al coordinamento tra i suoi vari Organi, senza diritto di voto. -----

----- Articolo 10 -----

----- Diritti e doveri dei Partecipanti -----

La divisione dei Partecipanti in Fondatore, Aderente e Sostenitore, è indipendente dalla quantità e dal tipo di apporto e non implica alcuna differenza di trattamento tra gli stessi e alcuna disparità nell'effettività del rapporto fondativo. La presenza di tali categorie è ritenuta di fondamentale importanza per la vita e il corretto ed equilibrato sviluppo della Fondazione, che intende possedere una base partecipativa più larga possibile. -----

Ogni Partecipante ha il diritto: -----

- di partecipare alle Assemblee di competenza e di votare direttamente quando ciò gli compete; -----
- di conoscere i programmi con i quali la Fondazione intende attuare gli scopi sociali; -----
- di partecipare alle attività promosse dalla Fondazione; ----
- di usufruire di tutti i servizi della Fondazione; -----
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento. -----

Ogni Partecipante è obbligato: -----

- ad osservare le norme del presente Statuto, del regolamento nonché le deliberazioni assunte dal Consiglio Generale, dall'Assemblea degli Aderenti e le direttive impartite dal Consiglio Direttivo; -----
- a versare la quota e/o il contributo annuale stabilito dal rispettivo Organo di competenza indicato nello Statuto; ----
- a svolgere le attività di volontariato preventivamente concordate -----
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità della Fondazione. -----

La quota versata non è trasferibile né restituibile in caso di recesso, decesso o esclusione e non è soggetta a rivalutazione. -----

Possono aderire alla Fondazione esclusivamente le persone fisiche o giuridiche, pubbliche o private e gli enti espressamente invitati a farne parte dal Presidente della Fondazione, a seguito di delibera di ammissione del Consiglio Generale se trattasi di candidato Partecipante Fondatore, del Consiglio Direttivo se trattasi di Partecipante Sostenitore, dell'Assemblea degli Aderenti se trattasi di candidato Aderente. -----

Le persone giuridiche sono rappresentate presso la Fondazione dal proprio legale rappresentante ovvero da persona da esso delegata. -----

I soci partecipanti, oppure anche non soci, che vorranno prestare la propria opera come volontari dovranno attenersi

alle modalità e ai regolamenti che verranno stabiliti dall'Assemblea degli aderenti, che provvederà ai sensi dell'art. 17 del codice del Terzo Settore alla preventiva iscrizione dei medesimi nel Registro dei volontari. Il volontario per sua libera scelta svolgerà la sua attività conformemente alle finalità e agli scopi della Fondazione e secondo le direttive degli organi competenti, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo libero, personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. -----

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili e il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. -----

----- Articolo 11 -----

----- Esclusione e recesso -----

L'esclusione è prevista per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa: -----

- inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni e i conferimenti previsti dal presente Statuto; -----
- condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della Fondazione; -----
- comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali; -----
- comportamenti non conformi ai principi e ai valori cui si ispira la Fondazione. -----

Nel caso di Enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi: -----

- estinzione, a qualsiasi titolo dovuta; -----
- apertura di procedure di liquidazione; -----
- fallimento; -----
- condanne penali passate in giudicato. -----

Per i Partecipanti Fondatori (sia Promotori che Nuovi Fondatori) è causa di esclusione la mancata partecipazione alle riunioni del Consiglio Generale per tre anni consecutivi. -----

L'esclusione dei suddetti Fondatori è deliberata dal Consiglio Generale con il voto favorevole di almeno due

terzi dei consiglieri sentito il parere del Comitato di Garanzia. L'esclusione dei Sostenitori è deliberata dal Consiglio Direttivo, con il voto favorevole di almeno due terzi dei consiglieri. L'esclusione degli Aderenti è deliberata dall'Assemblea degli Aderenti a maggioranza dei due terzi sentito il parere del Comitato di Garanzia. -----

I Partecipanti Aderenti, Sostenitori e Fondatori possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione, fermo restando il dovere di adempimento delle eventuali obbligazioni assunte. -

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo - il quale provvederà a comunicarla anche al Consiglio Generale se trattasi di Fondatore e all'Assemblea degli Aderenti se trattasi di Aderente - e ha effetto immediato. -----

La qualità di Partecipante Fondatore, Aderente, Sostenitore non è trasmissibile. -----

----- Articolo 12 -----

----- Organi della Fondazione -----

Sono Organi della Fondazione: -----

- il Consiglio Generale; -----
- l'Assemblea degli Aderenti; -----
- l'Assemblea di Partecipazione; -----
- il Consiglio Direttivo; -----
- il Presidente; -----
- il Vice-Presidente; -----
- il Segretario Generale; -----
- il Comitato di Garanzia; -----
- l'Organo di Controllo monocratico o collegiale. -----

----- Articolo 13 -----

----- Consiglio Generale -----

Il Consiglio Generale è l'organo costituito dai Partecipanti Fondatori. -----

La veste di membro del Consiglio Generale è compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. -----

Il Consiglio Generale ha il compito di: -----

- nominare, tra i propri membri, numero due consiglieri del Consiglio Direttivo tra cui il Vice Presidente della Fondazione; -----
- nominare i membri del Comitato di Garanzia eleggendo tra essi il Presidente; -----
- nominare, fino a non oltre la prima riunione dell'Assemblea degli Aderenti, sentito il Comitato di Garanzia, i primi partecipanti Aderenti; -----
- approvare le modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo; -----
- deliberare le modifiche statutarie che ritenga necessarie;
- deliberare i Regolamenti sul funzionamento interno del Consiglio Generale; -----
- deliberare lo scioglimento dell'ente e la devoluzione del patrimonio, previo parere del Comitato di Garanzia ai sensi

del successivo articolo 26; -----
- nominare l'Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina; -----
- nominare nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro; -----
- deliberare in merito alla ammissione di nuovi Partecipanti Fondatori e alla loro esclusione sentito il parere del Comitato di Garanzia; -----
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto. -----
Il Consiglio Generale ha facoltà di nominare un Presidente Onorario della Fondazione. -----

----- Articolo 14 -----

----- L'Assemblea degli Aderenti -----

L'Assemblea degli Aderenti è l'organo costituito dagli Aderenti. -----

La veste di membro dell'Assemblea degli Aderenti è compatibile con quella di membro del Consiglio Direttivo. ----

All'assemblea degli Aderenti possono essere ammessi Partecipanti Fondatori, i quali, finché membri di tale organo, partecipano al Consiglio generale senza diritto di voto attivo e passivo. -----

L'Assemblea degli Aderenti ha il compito di: -----

- nominare, tra i propri membri, numero tre Consiglieri del Consiglio Direttivo tra cui il Presidente della Fondazione; -
- approvare il programma delle attività predisposto dal Consiglio Direttivo; -----
- approvare il Bilancio Preventivo e Consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo; -----
- nominare, tra i propri membri, il Segretario Generale, che può essere anche un Consigliere scelto tra quelli eletti dall'Assemblea degli Aderenti, ad eccezione del Presidente della Fondazione; -----
- deliberare i Regolamenti sul funzionamento interno della Assemblea degli Aderenti; -----
- deliberare in merito alla ammissione di nuovi Partecipanti Aderenti e alla loro esclusione sentito il parere del Comitato di Garanzia; -----
- deliberare le modalità e i regolamenti relativi all'opera degli eventuali volontari, iscrivendo gli stessi in un apposito Registro dei volontari. -----
- svolgere ogni ulteriore compito ad esso attribuito dal presente Statuto. -----

Nel caso in cui il numero dei partecipanti Aderenti fosse inferiore agli incarichi che tali partecipanti devono ricoprire, la nomina dei Consiglieri e/o del Segretario Generale deve avvenire tra i Partecipanti Fondatori. Il Presidente della Fondazione deve necessariamente essere eletto tra gli Aderenti. -----

L'Assemblea degli Aderenti si può riunire anche mediante mezzi di telecomunicazione; condizioni vincolanti sono: che il Presidente sia messo in grado di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di raccogliere le indicazioni di voto espresse e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni; che gli intervenuti possano partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione; che il soggetto verbalizzante possa percepire adeguatamente tutti gli eventi oggetto di verbalizzazione. -----

----- Articolo 15 -----

----- L'Assemblea di Partecipazione -----

L'Assemblea di Partecipazione, quale momento di confronto e analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione, è costituita da tutte le categorie di Partecipanti alla Fondazione (Fondatori, Aderenti e Sostenitori), dai rappresentanti degli Uffici e/o Delegazioni estere, nonché dagli osservatori di persone giuridiche private o pubbliche, Istituzioni od Enti italiani od esteri che ne facciano richiesta al Presidente. L'Assemblea di Partecipazione deve riunirsi in forma plenaria, almeno una volta all'anno per ricevere aggiornamenti sulla vita -----

della Fondazione, delineare le linee di programmazione delle sue attività e ai fini di coordinamento tra i suoi Organi e le sue componenti. Nelle delibere dell'Assemblea di Partecipazione hanno diritto di voto i Partecipanti Fondatori e Aderenti; Partecipanti Sostenitori, rappresentanti di istituzioni o Enti e osservatori possono contribuire con idee e proposte alla programmazione delle attività della Fondazione e al coordinamento tra i suoi vari Organi, senza diritto di voto. -----

----- Articolo 16 -----

----- Convocazione e quorum del Consiglio Generale, -----

----- dell'Assemblea degli Aderenti -----

----- e dell'Assemblea di Partecipazione -----

Le riunioni del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti e dell'Assemblea di Partecipazione sono tenute nel luogo di volta in volta indicato nell'avviso di convocazione. Il Consiglio Generale e l'Assemblea di Partecipazione si riuniscono almeno una volta all'anno; l'Assemblea degli Aderenti almeno due volte all'anno. I predetti Organi possono, comunque, riunirsi ogniqualvolta se ne ravvisi l'opportunità o ad istanza di almeno il cinquanta per cento dei membri votanti. -----

Il Consiglio Generale, l'Assemblea degli Aderenti e l'Assemblea di Partecipazione sono convocati dal Presidente della Fondazione mediante lettera telefax, e-mail o raccomandata, da recapitarsi a ciascun membro almeno trenta giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso

deve riportare giorno, ora e luogo della riunione in prima ed eventuale seconda convocazione, e il relativo Ordine del Giorno. Non è prevista possibilità di delega. In caso di urgenza, la convocazione avviene con telegramma o telefax inviato con otto giorni di preavviso. -----

Il Consiglio Generale e l'Assemblea degli Aderenti sono validamente costituiti, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza dei membri; in seconda convocazione, le riunioni saranno valide qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea di Partecipazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti. Salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto, il Consiglio Generale, l'Assemblea degli Aderenti e l'Assemblea di Partecipazione deliberano a maggioranza assoluta. Per le deliberazioni del Consiglio Generale concernenti l'approvazione di modifiche statutarie, l'ammissione e l'esclusione di nuovi partecipanti Fondatori e dei primi Aderenti nonché lo scioglimento dell'ente è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. - Per le deliberazioni dell'Assemblea degli Aderenti concernenti l'ammissione e l'esclusione di nuovi partecipanti Aderenti è richiesto il voto favorevole di almeno due terzi dei membri. -----

Ciascun membro ha diritto ad un voto. -----

Delle riunioni è redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario Generale. -----

Tutte le volte che il Consiglio Direttivo ne ravvisi la necessità, gli incontri del Consiglio Generale e dell'Assemblea di Partecipazione potranno avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, con le stesse condizioni vincolanti espresse nell'ultimo capoverso dell'art. 14 del presente Statuto. -----

----- Articolo 17 -----

----- Consiglio Direttivo -----

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri, compresi il Presidente della Fondazione e il Vice-Presidente, di cui due nominati dal Consiglio Generale e tre nominati dall'Assemblea degli Aderenti. I primi Consiglieri sono nominati nell'atto di Fondazione. -----

Non è previsto un particolare titolo di studio o specializzazione per essere amministratori; tuttavia la carica di amministratore è subordinata alla preventiva verifica del possesso di requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, fermi restando i requisiti previsti dall'art. 2382 del codice civile. -----

Tutti i membri del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni, salvo dimissioni e i suoi componenti possono essere riconfermati. Nell'ipotesi che un componente del Consiglio Direttivo decada o comunque cessi dalla carica, il Consiglio Generale o l'Assemblea degli Aderenti deve, senza indugio e

comunque non oltre tre mesi, provvedere alla nomina di altro/i Consigliere/i che resterà in carica sino allo spirare del termine degli altri. -----

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, ad eccezione di quanto di competenza degli altri organi della Fondazione. -----

In particolare, il Consiglio Direttivo: -----

- approva le direttive generali che disciplinano le attività, i criteri e le priorità delle iniziative della Fondazione; -----
- predispone il piano strategico e il piano delle azioni annuali; -----
- predispone il bilancio annuale e di previsione nonché il bilancio sociale, nei casi previsti dalla legge, nonché la valutazione di impatto sociale, ove richiesta; -----
- delibera sull'eventuale corresponsione di compensi ad uno o più componenti degli organi di controllo; -----
- chiede prestiti, mutui e affidamenti bancari; -----
- aderisce a consorzi o raggruppamenti di secondo grado; ----
- vigila e controlla l'esecuzione delle delibere e dei programmi della Fondazione, nonché la conformità dell'impiego degli eventuali contributi ricevuti; -----
- conferisce procure generali o "ad negotia", per singoli atti o categorie di atti, determinando i limiti temporali e di spesa che dovranno essere preventivamente ed esplicitamente definiti; -----
- nomina Direttori, anche di area, stabilendone mansioni e conferendo i necessari poteri; -----
- delibera le modifiche patrimoniali in ordine all'accettazione di eredità, legati e donazioni nonché all'acquisizione e l'alienazione di beni immobili; -----
- delibera i Regolamenti sul funzionamento interno del Consiglio Direttivo; -----
- delibera in merito ad eventuali modifiche statutarie da proporre al Consiglio Generale; -----
- delibera in merito alla ammissione di nuovi Partecipanti Sostenitori e alla loro esclusione; -----
- determina gli eventuali contributi, anche in denaro, dei Partecipanti Fondatori e Sostenitori; -----
- delibera eventuali donazioni in denaro a Enti italiani o esteri che perseguono le stesse finalità, previo parere vincolante del Comitato di Garanzia. -----
- nomina, in caso di scioglimento della Fondazione e con parere vincolante del Comitato di garanzia, uno o più liquidatori, determinandone i poteri. -----
- svolge tutti gli ulteriori compiti allo stesso attribuiti dal presente Statuto. -----

----- Articolo 18 -----

----- Convocazione e quorum del Consiglio Direttivo -----

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di propria

iniziativa o su richiesta di almeno tre dei suoi componenti. La convocazione deve essere inviata per iscritto, tramite raccomandata, via fax o via e-mail, almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione o, in casi d'urgenza, a mezzo telegramma o telefax inviato con otto giorni di preavviso. -----

L'avviso di convocazione del Consiglio Direttivo deve indicare l'ordine del giorno, il luogo e l'ora. Esso può contestualmente indicare anche il giorno e l'ora della seconda convocazione che non può svolgersi nello stesso giorno fissato per la prima convocazione. -----

Il Consiglio Direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno quattro membri in carica, in presenza o con l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione con le stesse condizioni vincolanti espresse nell'ultimo capoverso dell'art. 14 del presente Statuto. -----

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità dei voti il voto del Presidente vale doppio. Il voto non può essere dato per rappresentanza. -----

Le delibere relative alla vendita o alla concessione di uso, usufrutto e costituzione di altri diritti reali su beni immobili della Fondazione devono essere ratificate da una espressa delibera del Consiglio Generale e dal parere vincolante del Comitato di Garanzia a pena di nullità della delibera assunta dal Consiglio Direttivo. -----

Le delibere sono trascritte in apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario Generale. -----

----- Articolo 19 -----

----- Presidente -----

Il Presidente della Fondazione è anche Presidente del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti, dell'Assemblea di Partecipazione e del Consiglio Direttivo ed è designato per la prima volta nell'atto costitutivo. ----

Il Presidente viene nominato dall'Assemblea degli Aderenti con maggioranza dei due terzi dei presenti, rimane in carica tre anni e alla scadenza del mandato può essere riconfermato; può essere revocato dall'Organo che lo ha eletto solo per giusta causa. Egli ha la legale rappresentanza della Fondazione con tutti i poteri ad essi relativi, ivi compreso quello di nominare procuratori generali e speciali determinandone le attribuzioni e i poteri di rappresentanza. -----

Il Presidente esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione. -----

In particolare, il Presidente cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative della Fondazione. -----

Egli inoltre sottopone al Consiglio Direttivo le linee generali di programma e le specifiche iniziative che rientrano negli scopi della Fondazione. -----

Il Presidente è domiciliato per l'incarico presso la sede della Fondazione. -----

----- **Articolo 20** -----

----- **Il Vice-Presidente** -----

Il Vice-Presidente è nominato dal Consiglio Generale. Resta in carica tre anni e alla scadenza del mandato può essere riconfermato; può essere revocato dall'Organo che lo ha eletto solo per giusta causa. Il Vice Presidente svolge tutti i compiti ad esso delegati dal Presidente. Inoltre, in caso di sua assenza od impedimento temporaneo, svolge le funzioni normalmente di competenza del Presidente. -----

Il Vice-Presidente è domiciliato per l'incarico presso la sede della Fondazione. -----

----- **Articolo 21** -----

----- **Segretario Generale** -----

Il Segretario Generale è nominato dall'Assemblea degli Aderenti, tra i propri membri, dura in carica tre anni e alla scadenza del mandato può essere riconfermato; può essere revocato dall'Organo che lo ha eletto solo per giusta causa. -----

Il Segretario Generale, nell'ambito delle linee guida del Consiglio Direttivo, è competente per l'ordinaria amministrazione e sovrintende a tutte le attività delle strutture amministrative e organizzative della Fondazione. Egli in particolare: -----

- provvede alla gestione della Fondazione e alla organizzazione e promozione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione; -----

- sovrintende alla gestione contabile e finanziaria dell'Ente; -----

- dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo nonché agli atti del Presidente; -----

- trasmette al Comitato di Garanzia copia dei verbali del Consiglio Direttivo, del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti e dell'Assemblea di Partecipazione. -----

Egli partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Generale. Inoltre, qualora non ricopra anche la carica di Consigliere del Consiglio Direttivo, partecipa alle riunioni di tale organo senza diritto di voto. Ha funzioni di Segretario nelle riunioni del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti, dell'Assemblea di Partecipazione e del Consiglio Direttivo. -----

----- **Articolo 22** -----

----- **Il Comitato di Garanzia** -----

Il Comitato di Garanzia è l'Organo cui è affidata la funzione di controllo generale sulle attività svolte dalla

Fondazione e di tutela dell'integrità del patrimonio; è inoltre competente su tutte le controversie relative al presente Statuto e ai Regolamenti interni, comprese quelle inerenti la loro interpretazione, esecuzione e validità decidendo in via irrituale e secondo equità. -----

Esso è costituito da un minimo di tre membri, di cui un Presidente, nominati dal Consiglio Generale, con eccezione di coloro nominati nell'atto di Fondazione. -----

I membri del Comitato di Garanzia restano in carica tre anni, sono rieleggibili e non sono revocabili. La carica di membro del Comitato di Garanzia è incompatibile con le cariche di membro del Consiglio Direttivo, Presidente, Vice Presidente, Segretario Generale, Revisore Unico e/o membro del Collegio dei Revisori. -----

Se nel corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più componenti del Comitato di Garanzia il Consiglio Generale provvede, senza indugio, alla loro sostituzione; i componenti così nominati resteranno in carica sino al termine del triennio in corso. -----

Il Comitato di Garanzia ha il compito di dirimere eventuali controversie insorte fra i membri della Fondazione in conformità alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti e al pubblico interesse dell'attività della Fondazione, sui temi riguardanti l'applicazione delle norme statutarie e sulle controversie riguardanti l'integrità del patrimonio e la sua esclusiva destinazione agli scopi indicati dallo Statuto. A tale fine il Segretario Generale trasmetterà al Comitato di Garanzia copia dei verbali del Consiglio Direttivo, del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti e dell'Assemblea di Partecipazione. Qualora si rilevasse in qualche deliberazione del Consiglio Direttivo, del Consiglio Generale, dell'Assemblea degli Aderenti e dell'Assemblea di Partecipazione la non rispondenza oggettiva agli scopi della Fondazione, alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti od al pubblico interesse, il Comitato di Garanzia può chiedere la riconvocazione e la ridiscussione della delibera, per un massimo di tre volte. -----

Il Comitato di Garanzia esprime inoltre: -----

- parere vincolante riguardo la nomina da parte del Consiglio Direttivo di uno o più liquidatori e dei relativi poteri, in caso di scioglimento della Fondazione; -----
- pareri riguardo le attività e i progetti di ricerca deliberati dal Consiglio Direttivo; -----
- parere vincolante nella scelta dell'ente cui devolvere il patrimonio in caso di scioglimento della Fondazione; -----
- pareri sull'ammissione e l'esclusione di nuovi Partecipanti Fondatori e Aderenti; -----
- diritto di veto nelle delibere del Consiglio Direttivo nell'ipotesi di vendita o concessione di uso, usufrutto e costituzione di altri diritti reali su beni immobili della

Fondazione. -----
Il Comitato di Garanzia si può riunire mediante mezzi di telecomunicazione, alle stesse condizioni vincolanti espresse nell'ultimo capoverso dell'art. 16 del presente Statuto. -----

----- Articolo 23 -----

----- Organo di controllo -----

a) Funzioni -----

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, il Consiglio Generale nomina, quindi, un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. -----

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adequatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. -----

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. -----

b) Composizione -----

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali. - I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. -----

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ. -----

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo. -----

c) Revisione legale dei conti -----

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno il Consiglio Generale nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. -----

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo sia esso costituito in forma collegiale che monocratica; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro. -----

----- Articolo 24 -----

----- Gratuità delle cariche sociali -----

Le cariche sociali rivestite dai Consiglieri del Consiglio Generale, dai membri dell'Assemblea degli Aderenti e dell'Assemblea di Partecipazione, dai Consiglieri del Consiglio Direttivo, dal Presidente, dal Vice-Presidente e dal Segretario Generale non prevedono la corresponsione da

parte della Fondazione di alcuna remunerazione. È, tuttavia, previsto un rimborso per le spese sostenute e appositamente documentate relative all'attività istituzionale svolta. -----

----- **Articolo 25** -----

---- **Esercizio finanziario, Bilancio e Bilancio sociale** ----

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. -----

Entro il 30 aprile il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'Assemblea degli Aderenti per l'approvazione un bilancio di esercizio redatto nei modi di Legge e formato dallo stato patrimoniale e dal rendiconto gestionale, con l'indicazione di proventi e oneri dell'Ente; detto bilancio è accompagnato da una relazione che illustra le singole poste, riferisce circa l'andamento economico e gestionale dell'Ente, le modalità di perseguimento delle finalità istituzionali, nonché il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle istituzionali; in detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. -----

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea degli Aderenti, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura del Consiglio Direttivo. -----

Ricorrendo le condizioni di Legge, il Consiglio Direttivo deve predisporre e depositare nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore il bilancio sociale redatto con le modalità previste dalla Legge. -----

Il bilancio sociale, nei casi previsti dalla Legge, deve essere pubblicato annualmente anche nel sito internet della Fondazione o nel sito internet della rete associativa di appartenenza, con l'indicazione degli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi attribuiti ai componenti all'Organo di Controllo o ai Dirigenti. -----

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve comunque denominate durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. -----

----- **Articolo 26** -----

----- **Durata e Scioglimento** -----

La Fondazione è costituita a tempo indeterminato salva comunque la facoltà di procedere a liquidazione nei termini di legge e di quanto stabilito dal presente Statuto. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa, il Consiglio Direttivo con parere vincolante del Comitato di Garanzia nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri, previa dichiarazione di estinzione da parte dell'Autorità governativa ai sensi dell'art. 27 del Codice Civile. Il patrimonio residuo è devoluto, con deliberazione del Consiglio Generale - previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro unico nazionale del Terzo Settore (da

quando sarà operativo) e previo parere vincolante del Comitato di Garanzia - ad altri enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, salva diversa destinazione imposta dalla Legge. ----

----- **Articolo 27** -----

----- **Clausola di rinvio** -----

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme di legge e in particolare le disposizioni del Libro I, Titolo II, del Codice Civile e leggi speciali in materia, con particolare riferimento al D.lgs. 117/2017 e successive modificazioni. -----

----- **Articolo 28** -----

----- **Entrata in vigore dello Statuto - Norme transitorie** -----

La Fondazione è da subito retta secondo il presente Statuto, ad eccezione delle clausole statutarie che necessitano dell'iscrizione della Fondazione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore che entreranno in vigore all'atto dell'iscrizione di "Fondazione Avalokita" nel Registro unico nazionale del Terzo Settore. -----

Qualora applicabili, si seguiranno le norme sulle Onlus, per quanto compatibili, fino a quando non si verificheranno le circostanze di cui all'articolo 104, comma 2 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, allorquando solo cesserà l'efficacia di qualsivoglia clausola e disciplina inerenti le Onlus. -----

F.to: DIANA PATECH, OTTAVIANO ANSELMO NUZZO -----

COPIA SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME AL DOCUMENTO
ORIGINALE SU SUPPORTO CARTACEO RILASCIATA AI SENSI DI LEGGE.